

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69235 del R.G.A.C.C. dell'anno 2016 e vertente

TRA

D.B.D., B.M., D.C.M.C., rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli

E

U.B. S.p.A. in persona del procuratore generale pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'

* * *

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 03.10.2016, D.D.B., M.B. e M.C.D.C. hanno citato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, U.B. S.p.A. (di seguito anche solo la Banca), al fine di contestare la legittimità di alcune condizioni contrattuali del mutuo ipotecario a tasso variabile (rep. n. (...); racc. n. (...), a rogito Notaio M.P. di R.) stipulato dai primi due con la B.P. S.p.A. (ora fusa per incorporazione in U.B. S.p.A.) in data 25.07.2008, per la complessiva somma di Euro 180.000,00, da restituire in 360 rate mensili a decorrere dal piano di ammortamento (doc. n. 2).

Su richiesta della Banca ai fini dell'erogazione del suddetto importo, ha prestato fidejussione sino alla concorrenza di Euro 270.000,00 M.C.D.C..

Ciò premesso, con riferimento al contratto de quo, gli attori hanno lamentato la pattuizione di interessi corrispettivi e moratori in misura superiore a quella consentita in violazione della normativa antiusura ex L. n. 108 del 1996, nonché l'illegittima applicazione di un piano di ammortamento c.d. "alla francese" con conseguente violazione dell'art. 1283 c.c..

In particolare, sulla scorta di valutazioni e calcoli contenuti nella consulenza tecnica di parte (doc. n. 1), parte attrice ha dedotto la nullità delle condizioni contrattuali del mutuo azionato in ragione della sommatoria dei due tassi contrattuali ai fini della rilevazione dell'usura, il superamento del

tasso soglia usura da parte del tasso effettivo mora, l'indeterminatezza della clausola degli interessi e l'applicazione di interessi anatocistici,

Gli attori hanno dunque chiesto l'accertamento della pattuizione di interessi usurari e, per l'effetto, la gratuità del contratto di mutuo ex art. 1815 c.c., nonché la ripetizione dei pagamenti effettuati in favore della Banca per interessi a titolo di rimborso del capitale prestato; in subordine l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB con rideterminazione del piano di ammortamento; in ulteriore subordine, l'applicazione del tasso legale e l'eliminazione dell'anatocismo e rideterminazione del piano di ammortamento all'italiana.

Con riferimento alla fideiubente, la liberazione dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c.

In via istruttoria, a sostegno delle risultanze del perito di parte, ha chiesto disporsi CTU contabile.

Si è costituita in giudizio U.B., che ha resistito alle domande avversarie, chiedendone l'integrale rigetto, in quanto illegittime ed infondate sia in fatto che in diritto.

A sostegno delle proprie difese, la Banca ha eccepito l'infondatezza della tesi di parte attrice che fa leva sulla teoria della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della rilevazione del superamento del tasso soglia usurario.

All'udienza di prima comparizione del 21.09.2017, il Giudice ha assegnato a parte attrice termine di 15 giorni per rinnovare la domanda di mediazione.

All'udienza del 31.01.2018, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie istruttorie. Con la prima memoria, la banca convenuta ha altresì dedotto che, a partire dalla rata in scadenza il 25.08.2011, i mutuatari hanno rinegoziato il contratto di mutuo passando dal tasso fisso a quello variabile (Euribor 360 a 3 mesi + 1,80), con ciò beneficiando di tassi significativamente più bassi (all'atto del deposito della comparsa di costituzione, i clienti, in ragione del tasso Euribor negativo al - 0,30% stavano pagando un tasso del 1,50%).

All'udienza del 19.09.2018, ritenuta la causa documentalmente istruita, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 08.05.2019, è stato disposto lo stralcio del foglio di precisazione delle conclusioni di parte attrice, contenendo anche ulteriori argomentazioni difensive. Alla stessa udienza, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, vanno respinte per i seguenti motivi.

Con riferimento alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse del contratto di mutuo de quo, non è in primo luogo condivisibile la tesi di parte attrice che sostiene l'usurarietà degli interessi pattuiti sulla base della teoria della sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori: argomento sul quale si fondano sostanzialmente le domande di accertamento della pattuizione di interessi usurari e di conseguente gratuità del mutuo azionato. Infatti, in caso di applicazione degli interessi moratori, questi si sostituiscono agli interessi corrispettivi e non si aggiungono.

Una tale sommatoria non si verifica nemmeno in considerazione del fatto che gli interessi di mora

sono dovuti su tutte le somme maturate e non pagate, quindi anche sulla quota interessi delle rate scadute e non pagate.

Tale clausola anatocistica, che comunque non costituisce una sommatoria di tassi di interesse, risulta legittimamente pattuita trattandosi di un'ipotesi di capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 09.02.2000.

Difatti, tale delibera del CICR prevede espressamente previsto che "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

In tali casi, pertanto, la rata scaduta e non pagata va a costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori, rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi. Soltanto nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario, gli interessi di mora vanno calcolati sul capitale residuo depurato degli interessi corrispettivi.

Pertanto, nel contratto di mutuo con obbligo di restituzione rateale, non viola il divieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, né determina la sommatoria dei due tassi di interesse, che restano sempre tra di loro alternativi.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene innanzitutto che la verifica tesa a determinare se gli stessi siano usurario o meno, ai sensi della L. n. 108 del 1996, dovrebbe involgere soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori.

Tuttavia, è noto il contrario orientamento di legittimità, secondo il quale "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori" (Cass., 9 gennaio 2013, n. 350).

Tale decisione richiama espressamente quanto affermato da Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, per la quale "il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile ... l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori", e si pone sulla scia di quanto affermato, tra le altre, da Cass.. 4 aprile 2003, n. 5324, Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, e Cass. 22 aprile 2000, n. 5286.

Tale orientamento, peraltro, è stato recentemente ribadito da Cass., 5598/17 e da Cass. 23192/2017.

Da ultimo, con l'ordinanza n. 27442/18 la III Sez. della Corte di Cassazione ha ribadito tale orientamento proprio in considerazione della identità di funzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori

In particolare, Cass., n. 23192/2017 non ha avallato né la tesi della sommatoria dei tassi di interesse, né quella del raffronto dei tassi di interessi moratori con il TSU basato sulle rilevazioni trimestrali dei decreti ministeriali emanati in esecuzione della L. n. 108 del 1996 in riferimento ai soli interessi corrispettivi. Ha invece riconosciuto l'erroneità della decisione che basa l'accertamento del mancato

superamento del tasso soglia antiusura sul solo assunto che non sarebbe consentito cumulare il tasso degli interessi corrispettivi con il tasso degli interessi moratori, sicché si imporrebbe una separata verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte sia degli interessi corrispettivi che degli interessi moratori, senza alcuna sommatoria tra le due tipologie di tassi.

Ciononostante, l'orientamento giurisprudenziale appena citato, benché autorevole, non appare condivisibile, in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Difatti, il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014).

Sebbene la distinzione tra le due figure risultasse meno sfumata sotto il vigore dell'art. 41 cod. comm., il quale ammetteva l'automaticità della produzione di interessi non moratori limitatamente ai soli rapporti oggettivamente commerciali, non può per ciò solo ritenersi che l'art. 1282 c.c. sia sovrapponibile all'art. 1224 c.c. e che, dunque, gli interessi corrispettivi e quelli moratori possano porsi sullo stesso piano, in quanto, come evidenziato anche da autorevole dottrina, sono identificabili diverse situazioni in cui si verifica un'esigibilità o un ritardo nel pagamento senza una corrispondente situazione di mora (quale, ad esempio, il caso del corrispettivo pecuniario divenuto esigibile per l'appaltatore dopo la consegna e l'accettazione dell'opera da parte dell'appaltante, esigibile anche qualora non sia decorso il termine per l'adempimento), situazioni riconducibili nell'alveo della prima disposizione, ma non in quello della seconda, il cui ambito di applicazione è circoscritto in quello della prima.

Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (cfr. Trib. Roma, 16 settembre 2014).

Inoltre, le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, in quanto la lettura congiunta degli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, punto terzo, c.c., porta ad affermare che, qualora si tratti di obbligazioni pecuniarie portables e sia scaduto il termine per l'adempimento, l'ambito di applicazione dell'art. 1282 c.c., riconducibile agli interessi corrispettivi, risulti completamente affievolito.

Infatti, non appena il credito diventa liquido ed esigibile si costituiscono le condizioni ed i presupposti per l'applicazione dell'art. 1224 c.c., norma questa prevalente in base al principio di specialità ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale; sicché in tal caso interessi corrispettivi ed interessi moratori, in via di principio, non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi (cfr. ABF - Collegio di Milano, 3 giugno 2014, n. 3577; ABF - Collegio di Napoli, 20 novembre 2013, n. 5877).

In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi va applicata la disciplina prevista per la

clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione (cfr. Trib. Napoli, 12 febbraio 2014; ABF - Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875; ABF - Collegio di Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125).

Il superiore orientamento della richiamata giurisprudenza di legittimità sembra porsi in contrasto anche con la ratio sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura - che sanziona, all'art. 644 c.p., la condotta di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità - da individuarsi, come desumibile anche dal disposto del comma terzo del medesimo articolo, nel divieto di convenire un corrispettivo sproporzionato per la concessione in godimento del denaro di altra utilità.

Per le suesposte ragioni, dovrebbero assumere rilevanza, ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla mora debendi (cfr. Tribunale Verona 9 aprile 2014; in materia penale, vedi Trib. Torino, GUP, 10 giugno 2014).

Tale interpretazione appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che "la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 -1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento", a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass., Sez. II, n. 5683 del 25/10/2012 - dep. 05/02/2013 - D.N.S.).

Non appare calzante, in senso opposto, il riferimento al dettato dell'art. 1 comma 1, D.L. n. 394 del 2000, convertito, con modificazioni, nella L. n. 24 del 2001, secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento", legge emanata al dichiarato fine di evitare effetti pregiudizievoli in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale che sarebbero potuti derivare dall'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 14899/00, cit.) propenso a riconoscere la sopravvenuta usurarietà dei tassi di interesse, benché legittimi al momento della conclusione del contratto di mutuo, per effetto della variazione medio tempore del c.d. tasso-soglia.

Non può, infatti, riconoscersi a tale norma, in considerazione della sua natura di interpretazione autentica, carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dall'art. 644 c.p. e, come tale, idonea ad ampliare la fattispecie delittuosa del reato di usura, includendo anche oneri non ricollegabili alla erogazione del credito.

Sotto altro profilo, occorre rilevare che i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, in attuazione della L. n. 108 del 1996, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell'usura tengono in considerazione soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori.

A partire dal D.M. del 25 marzo 2003, è stato precisato espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e che l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla B.I. e dall'Ufficio Italiano dei

Cambi già all'epoca aveva rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

In data 3 luglio 2013, successivamente all'emanazione della richiamata pronuncia della Cassazione, la B.I. ha diffuso un Comunicato secondo il quale gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa anti-usura, sono esclusi dal calcolo del TEGM, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente chiarito che, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, adotterà, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEGM pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

Pertanto, laddove si sostenga che la verifica del superamento del tasso soglia antiusura riguardi anche gli interessi moratori, appare incoerente e del tutto illogico utilizzare, ai fini dell'accertamento dell'usura dei tassi di interesse di mora soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e agli oneri connessi all'erogazione del credito.

Anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, agli interessi moratori.

Difatti, come evidenziato nella richiamata Comunicazione della B.I., l'esclusione degli interessi moratori dal calcolo dell'usura evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, per cui se si prendessero in considerazione anche tali interessi, potrebbe determinarsi un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela, così frustrando le stesse finalità della normativa.

Sarebbe d'altro canto incongruo ritenere che l'usura degli interessi moratori possa essere accertata sulla base di un tasso soglia stabilito senza tener conto dei maggiori costi indotti, per il creditore, dall'inadempimento del debitore (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260 del 17 gennaio 2014, www.arbitrobancariofinanziario.it).

Da ultimo, va evidenziato che, portando alle estreme conseguenze logiche il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si dovrebbe concludere nel senso della non coerenza dei decreti ministeriali emanati in attuazione della L. n. 108 del 1996 con le norme di rango primario della stessa Legge, in quanto adottati sull'erroneo presupposto della non rilevanza degli interessi moratori, con conseguente inapplicabilità a questi ultimi delle soglie fissate per i soli interessi corrispettivi e gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del credito.

Su tale questione è recentemente intervenuta la Terza Sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27442/18, (già citata) che, dopo aver confermato la tesi dell'applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina inerente gli interessi usurari, ha ritenuto, incidentalmente, non applicabile l'aumento del TEGM della suddetta percentuale del 2,1. al fine di determinare il tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori (definendola un'operazione "fantomatica").

Il Tribunale non condivide tale affermazione, peraltro espressa solo nelle notazioni finali del lungo percorso motivazionale della predetta ordinanza.

A tale riguardo, infatti, oltre alle argomentazioni innanzi esposte in argomento, va tenuto conto del principio della necessità di comparare dati tra di loro omogenei, affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n.16303 del 2018 intervenuta in materia del calcolo di interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto.

In realtà, la necessità di utilizzare e confrontare dati tra di loro omogenei appare evidente anche nel caso degli interessi moratori e legittima l'utilizzo, ai fini della verifica del superamento del TSU, della maggiorazione media del 2,1% indicata nei D.M. di rilevazione dei TEGM con riferimento agli interessi stabiliti contrattualmente in caso di ritardato pagamento rispetto a quelli corrispettivi.

Nonostante la bontà delle argomentazioni fin qui svolte, il Tribunale, preso atto del superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di interessi usurari, non si limiterà a rigettare la domanda affermando l'illegittimità della tesi della sommatoria delle diverse tipologie di tassi di interesse ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura, ma procederà ad un'autonoma e separata verifica in ordine all'eventuale superamento del TSU, tanto da parte di interessi corrispettivi, quanto da parte degli interessi di mora.

A tal fine, va in ogni caso richiamata l'anzidetta impossibilità di comparare elementi tra di loro disomogenei - da una parte, gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, dall'altra, con il TEGM rilevato sulla media degli interessi corrispettivi praticati dagli intermediari finanziari abilitati - condivisa anche dalle Sezioni Unite n.16303 del 2018.

Per cui, la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di mora va effettuata raffrontandolo con un TSU determinato previa maggiorazione del TEGM dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla B.I. nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, e poi aumentato della metà.

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, nel caso di specie, valutati i dati oggettivi che emergono dal contratto di mutuo in contestazione (doc. n. 2, fasc. parte attrice) si rileva innanzitutto che il tasso degli interessi corrispettivi è stato inizialmente pattuito nella misura fissa del tasso nominale annuo del 6,3 %, quindi al di sotto della soglia antiusura dell'8,985%, secondo il parametro all'epoca vigente: TEGM del 5,99% per il periodo luglio - settembre 2008, per i mutui ipotecari a tasso fisso.

Altresì, alla luce della innanzi detta rinegoziazione del tasso di interesse, da fisso a variabile, a far data 25.08.2011, si rileva che il tasso degli interessi corrispettivi è stato pattuito nella misura variabile del 3,352%, indicizzata all'Euribor a tre mesi (all'epoca pari al 1,552%) + 1,80, quindi ben al di sotto della soglia antiusura del 7,9875%, secondo il parametro all'epoca vigente: TEGM del 3,19% per il periodo luglio - settembre 2011 per i mutui ipotecari a tasso variabile + 0,23% + 4 punti, calcolato senza neppure la previa maggiorazione del 2,1%.

Quanto alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi di mora, va innanzitutto rilevata la carenza di legittimazione degli attori a sollevare tale doglianza dal momento neppure è stata dedotta la circostanza secondo la quale alcune rate non sono state pagate nei termini stabiliti con conseguente applicazione degli interessi di mora.

In ogni caso, anche nell'ipotesi di superamento del TSU, l'effetto che ne deriverebbe sarebbe esclusivamente quello della nullità della clausola di pattuizione degli interessi di mora, non già la gratuità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c..

Al riguardo, andrebbe applicata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale "l'art. 1815, co. 2, c.c. nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempla interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione di cui all'art. 1815 c.c. colpisce, dunque, la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi contra legem, e non vi è modo di ritenere che la nullità si comunichi ad altra (valida) pattuizione, anche all'interno della medesima clausola, che dispone l'applicazione di

un saggio di interesse inferiore al tasso soglia" (Cassazione Civile, Sez. I, 15 settembre 2017, n. 21470).

Infatti, il superamento del tasso soglia con riferimento all'extra fido non incide sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collochino entro i limiti dell'accordato, sicché l'usura originaria del tasso di interesse per il c.d. extra fido non determina (anche) la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. della pattuizione che prevede un saggio di interesse entro i limiti del fido inferiore al tasso soglia.

Ciò che rileva, infatti, è che l'art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., quindi, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, senza investire le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi non siano che usurari.

Inoltre, sempre con riferimento all'eccezione di usurarietà degli interessi di mora, si rileva che nello stesso art. 5 del contratto di mutuo (doc. n. 2) è stata inserita anche la cd. clausola di salvaguardia; infatti è previsto che "la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L. 7 marzo 1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo".

Tale clausola, infatti, ha la funzione di evitare che il tasso di mora superi la soglia stabilita dalle norme in materia di usura con l'inserimento, all'interno del contratto, di una pattuizione che pone un limite percentuale oltre il quale la Banca si impegna a non applicare il tasso di mora.

In tema, un recente arresto della S.C. ha affermato la nullità della clausola di salvaguardia, perché in frode alla legge ex art. 1344 c.c., quando, interpretato il contratto "alla luce del complesso delle previsioni testuali e della condotta delle parti, anche successiva alla stipulazione" sia risultato "diretto ad eludere una norma imperativa" (Cass., n. 12965/16). La S.C. precisa che non vi è "alcuna differenza tipologica fra un contratto che preveda o anche solo consenta il superamento del tasso usurario ed un altro che preveda o ipotizzi la riconduzione al limite legale, ma che già in concreto ometta di restituire una sua costante sensitività al predetto principio" e che costituisce "principio costante, infatti, che il giudice deve collegare e confrontare fra loro le frasi e parole al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche posteriore ed esecutivo, delle parti" (Cass., n. 19779/2014).

In altri termini, la clausola di salvaguardia può essere considerata nulla soltanto quando il giudice accerti in concreto - evenienza che non è stata neppure allegata e dimostrata nella fattispecie in esame - che la banca, applicando tassi di mora superiori al tasso usurario, abbia ommesso di conferire un significato reale al principio della riconduzione del tasso entro il limite di legge, trattandosi piuttosto di una clausola diretta unicamente ad eludere una norma imperativa, in violazione dell'art. 1344 c.c.

Ad ogni modo, nel mutuo de quo il tasso degli interessi moratori è stato pattuito nella misura dell'8,3% (pari al TAN contrattualmente previsto del 6,3% + 2 punti percentuali): percentuale anch'essa inferiore sia a quella del tasso soglia usurario del 12,135%, ottenuto previa maggiorazione del TEGM del 2,1% di cui si è innanzi detto sia a quella del TSU dell'8,985% al netto di detta maggiorazione.

Va altresì osservato che, ai fini del superamento del TSU da parte degli interessi di mora, non può essere preso in considerazione il parametro costituito dal tasso di mora effettivo (cd. TEMO) elaborato dalla perizia di parte allegata all'atto di citazione e il successivo confronto, in termini percentuali, dell'importo degli interessi di mora così ottenuto con la quota capitale della rata ipoteticamente scaduta e non pagata.

Neppure può essere presa in considerazione, in relazione agli interessi di mora, l'incidenza di oneri e commissioni e spese, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata.

Ne consegue che, i risultati esposti e le conclusioni raggiunte dalla perizia di parte rappresentano il risultato di calcoli arbitrari che non tengono in alcun conto la metodologia e le formule indicate nelle Istruzioni della B.I. in materia.

Infatti, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e, a tal fine, la scelta operata dalla B.I. appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità.

Secondo la giurisprudenza, difatti, "le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla B.I., oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, posto che, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla B.I. è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla B.I.. Le "Istruzioni" in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p." (Trib. Milano, 21-10-2014).

La necessità per il giudice di attenersi, ai fini dell'accertamento dell'usura oggettiva, alle metodologie e alle formule previste dalle Istruzioni della B.I. per la determinazione dei TEGM ed utilizzate nei suddetti decreti ministeriali di rilevazione, è stata recentemente ribadita dalla S.C. nelle pronunce n. 12965/15 e 22270/16.

Trova dunque applicazione il principio secondo il quale la perizia di parte prodotta in giudizio dall'attrice costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (così Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902), la quale avrebbe natura meramente esplorativa, né può essere posta a base della presente decisione, fondandosi - come innanzi detto - su criteri non condivisibili, in quanto non conformi a quelli indicati nelle Istruzioni della B.I..

Ciò posto, a fronte dell'inserimento della clausola di salvaguardia e del fatto che non è stata fornita dimostrazione della concreta pattuizione o applicazione di tassi di mora eccedenti il limite previsto dalla L. n. 108 del 1996, non è possibile rilevare, nel caso in esame, alcuna nullità della medesima clausola.

Pertanto, la censura di usurarietà degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora è infondata.

Inoltre, relativamente alla presunta illegittimità del cd. piano di ammortamento alla francese applicato ai contratti di mutuo in esame, a causa dell'illegittimo effetto anatocistico che gli stessi produrrebbero, occorre rilevare che la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.

In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

Al riguardo, va altresì rilevato che le parti hanno espressamente pattuito il rimborso del mutuo mediante il pagamento di 360 rate posticipate calcolate secondo il metodo dell'ammortamento progressivo (appunto c.d. alla francese) e ch, hanno sottoscritto apposito piano di ammortamento, con ciò scientemente accettando le condizioni ivi previste.

Pertanto, neppure tale doglianza merita accoglimento.

In conclusione, per le ragioni innanzi illustrate, le domande di parte attrice sono infondate e vanno respinte.

Nessuna deduzione o allegazione è stata posta a sostegno della domanda di liberazione del fideiussore per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c., che va pertanto anch'essa rigettata.

Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) respinge le domande proposte da D.D.B., M.B. e M.C.D.C. nei confronti di U.B. S.p.A., in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 25.07.2008 e rinegoziato in data 25.08.2011;

2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di U.B. S.p.A., che liquida in complessivi Euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, il 2 agosto 2019.

Depositata in Cancelleria il 5 agosto 2019.